

AIRGEST S.p.A.
Società di Gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (TP)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA
CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI
PRESSO L’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI.**

CIG 92497520D3

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con delibera del CDA n° 434 del 31/03/2022, questa Società ha deliberato l’approvazione all’avvio del procedimento volto all’affidamento del **servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci presso l’aeroporto di Trapani Birgi.**

Con successiva determina presidenziale n° 455/22 del 26/05/2022 sono stati approvati i requisiti di qualificazione, proposti per la selezione degli offerenti, mediante procedura aperta, ed i criteri di valutazione dell’offerta tecnica di gara, giusta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), nonché il quadro economico di gara.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.M. 2/12/2016, nonché pubblicato sul sito della stazione appaltante: www.airgest.it, sezione amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti.

Inoltre, lo stesso, per estratto è stato pubblicato sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che AIRGEST si avvale della riduzione dei termini di pubblicazione ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.airgest.it ed alla pagina raggiungibile al seguente link <https://airgest.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Trapani [codice NUTS ITG11]

CIG 92497520D3

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Maria Longo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n.

50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare telematico" nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico informatiche come, ad esempio, le *"Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.airgest.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "disciplinare telematico" nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico informatiche come, ad esempio, le *"condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di pec o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Disciplinare telematico" nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico informatiche come, ad esempio, le "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche", che costituisce parte integrante del presente disciplinare e che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito alle condizioni indicate nel documento denominato "Disciplinare telematico" nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico informatiche come, ad esempio, le "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, cui si rinvia integralmente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato d'Oneri Prestazionali (COP);
- 5) Modello/Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Modello/Schema per la presentazione dell'offerta economica;
- 7) Schema di contratto;
- 8) Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE);
- 9) Disciplinare telematico, contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 10) Patto di integrità;
- 11) Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- 12) DUVRI preliminare.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Società trasparente", al seguente link: <http://www.airgest.it>, nella sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI" (<http://www.airgest.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>) e sulla Piattaforma raggiungibile alla seguente pagina <https://airgest.acquistitelematici.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo protocollo@pec.airgest.it, **almeno dieci giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (scadenza termine per richiesta di chiarimenti: **ore 12:00 del 19 giugno 2022**).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (scadenza termine per fornire le risposte ai chiarimenti richiesti tempestivamente: **ore 12:00 del 23 giugno 2022**), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte all'indirizzo internet <http://www.airgest.it>, nella sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI" (<http://www.airgest.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>).

È onere degli operatori economici concorrenti visionare costantemente tale sito internet istituzionale prima della trasmissione del plico telematico, contenente le buste come indicate nel presente Disciplinare, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.airgest.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura ed ogni comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio deve essere prestato in un ambito geografico circoscritto (aeroporto civile "Vincenzo Florio" di Trapani) ed afferisce esclusivamente ad attività annoverabili all'interno della categoria 11 (servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento) dell'elenco di cui all'allegato D, sezione III, paragrafo 3.a, del decreto ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269, come modificato dal D.M. 56/2015.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci	79710000-4	P	€ 4.716.159,52
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 4.716.159,52
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 3.807,24
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 4.719.966,76

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.807,24, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Il contratto sarà stipulato "a misura".

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo complessivo stimato, posto a base di gara, comprende i costi triennali della manodopera stimati pari ad € 4.101.008,28 e calcolati sulla base degli elementi indicati nell'elaborato di gara denominato "Progetto tecnico dei servizi" e sulla base delle caratteristiche del servizio indicate nel Capitolato d'Oneri Prestazionali, nello Schema di Contratto e relativi allegati facenti parte della documentazione di gara.

Stante la natura del servizio in parola, le quantità previste sono puramente indicative (ai fini dell'espletamento della procedura di gara) e presunte, senza che l'operatore economico possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **trentasei (36) mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio (11/09/2022)**.

In caso di necessità ed urgenza, AIRGEST, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio, si riserva di dare luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e di inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Fino al 31 dicembre 2023 (a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022), trattandosi di contratto di durata superiore all'anno, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento e in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

È, altresì, prevista, **sempre a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012, l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, conforme al decreto del Presidente della Regione siciliana n. 510 del 28/01/2014 e s.m.i., e dal

Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'impegno, in caso di aggiudicazione, alla loro stipula e osservanza.

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato da Airgest, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **Iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) **Licenza prefettizia** di cui all'art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, valida per la provincia di Trapani. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è sufficiente la richiesta di estensione territoriale notificata alla Prefettura di Trapani anteriormente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 134 bis del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 per le Imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea è necessario presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività nel territorio dell'appalto, notificata al Ministero dell'Interno Dipartimento PS.

c) **Capitale sociale** netto non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), per le società di capitali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) **Certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 Servizi - Istituti di Vigilanza Privata**, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato e inerente i servizi oggetto dell'appalto;

e) **Certificato che attesta un dipendente o un collaboratore dell'operatore economico sia un professionista della security** certificato da un Ente di Certificazione secondo la norma UNI 10459:2015.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- f) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre (3) esercizi finanziari disponibili (2019 – 2020 – 2021), in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività dell'operatore economico, **non inferiore ad € 1.400.000,00, IVA esclusa** (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto in quanto il suo possesso è idoneo ad attestare un sufficiente grado di concreta presenza nel mercato dell'operatore economico, a sua volta indice, sia pure presuntivo, di un sufficiente grado di esperienza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
Tali documenti dovranno essere certificati e approvati, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito per via telematica all'ufficio registro imprese ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla lettera a), dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- g) **Fatturato specifico medio annuo**, nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre (3) esercizi finanziari disponibili (2019 – 2020 – 2021) **non inferiore ad € 560.000,00, IVA esclusa**.

Il settore di attività è quello dei servizi di sicurezza di cui all'allegato D, sezione III, paragrafo 3.a, del decreto ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269, come modificato dal D.M. 56/2015.

Tale requisito è richiesto in quanto il suo possesso è idoneo ad attestare un sufficiente grado di concreta presenza nel mercato specifico dei servizi di sicurezza dell'operatore economico, a sua volta indice, sia pure presuntivo, di un sufficiente grado di esperienza.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tale ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i servizi

resi nel settore oggetto della gara (servizi di sicurezza) effettuati negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), con indicazione, per ciascuno di essi, dei rispettivi importi, del periodo di esecuzione del contratto e dei destinatari, pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati); ovvero, in alternativa, mediante copia conforme, tale ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del certificato di esecuzione dei servizi rilasciati dalle stazioni appaltanti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve avere eseguito, negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), un elenco di servizi analoghi ai servizi inclusi all'interno della categoria 11 (servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento) dell'elenco di cui all'allegato D, sezione III, paragrafo 3.a, del decreto ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269, come modificato dal D.M. 56/2015, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati).

Tale requisito viene richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità in considerazione delle peculiarità tecniche, estrema delicatezza e rilevanza pubblica di detti servizi e della loro preponderanza nel complesso dei servizi da appaltare.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

i) Possesso di un sistema di qualità, in corso di validità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1. devono essere posseduti da:

- a. da ciascuna componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 6.2, lettera c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 6.3, lettera e) deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1., lettera a) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria / tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lettera f), il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo dell'impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare il contratto dovrà contenere quanto di seguito indicato:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii...

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto (in ogni caso, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla legislazione antimafia) l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto *labour intensive*.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria, pari al due 2% (due percento) del prezzo base di gara e precisamente di importo pari ad € 94.399,34** prestata ai sensi dell'art. 93, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. a scelta dell'offerente, recante espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, commi 1 e 8 e 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici.

Conseguentemente, l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Si applica l'art. 93, comma 7.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa (Busta n° 1: "Documentazione amministrativa") copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità **per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;**
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell'appalto è **facoltativo**.